

## **Direzione**

**Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi**

### **Comitato scientifico**

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

### **Redazione di Bari**

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

### **Redazione di Foggia**

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

### **Redazione di Lecce**

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

### **Redazione di Napoli**

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

### **Redazione di Roma**

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

### **Redazione di Taranto**

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

## GIURISPRUDENZA

**Tribunale di Firenze (sentenza) 21 aprile 2023 n. 1207, Giudice: Donnarumma – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Avvocatura distrettuale dello Stato) – Edizione Condè Nast s.p.a. (Avv.ti Sanna, Orsinger, Mazzaglia).**

*La riproduzione non autorizzata dell'immagine dei beni culturali non è consentita. L'ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto all'immagine su di essi e, coerentemente, l'utilizzo non autorizzato, e in assenza del versamento del corrispettivo previsto dalla legge, di una loro raffigurazione (nel caso specifico del David di Michelangelo) determina una lesione con il conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.*

\*\*\*

(...) *Omissis*

Fatti di causa

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze affrontava il tema dell'uso dell'immagine del David di Michelangelo a scopo pubblicitario, più precisamente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo esponeva e deduceva quanto segue: - che il responsabile della rivista G.Q. Italia, della Edizioni Condè Nast S.p.a., di seguito Condè, in data 27.05.2020 e poi il 3.6.2020 aveva inviato una comunicazione mail alla Direttrice della Galleria dell'Accademia, al fine di ottenere il consenso all'utilizzo dell'immagine del David, per una iniziativa editoriale; - dopo un primo scambio di mail con l'addetto alle pubbliche relazioni ed alcune perplessità iniziali, la Direttrice aveva comunicato che avrebbe autorizzato l'utilizzo dell'immagine del David di Michelangelo in copertina, solo a due condizioni: che non fosse alterata dall'effetto lenticolare e che la rivista fosse corredata da un articolo redazionale sulla Galleria e l'opera di Michelangelo, poiché solo così si sarebbe potuto garantire un uso non lucrativo dell'effigie del David; - tuttavia, nelle edicole era apparso in vendita il numero mensile di luglio/agosto della rivista

G.Q. Italia, “con in prima pagina una discutibile immagine del David / modello, pubblicazione mai autorizzata”; - a seguito di una richiesta di chiarimenti, l’addetto stampa in data 20.7.2020 aveva comunicato di aver richiesto prima un prototipo di pagina per vedere l’effetto finale e di aver insistito perché fosse usato solo il David senza l’effetto lenticolare, ma il giornalista non aveva fornito alcuna risposta. Di qui l’interesse ad agire ai fini inibitori e di merito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati dall’utilizzo non autorizzato dell’immagine del David e soprattutto l’utilizzo dell’immagine nei modi così come richiesti dalla Galleria.

Il Ministero proponeva una domanda cautelare in corso di causa, articolando le proprie conclusioni nell’atto di citazione: “in via cautelare fissare immediata udienza ex artt. 664 quater e sexies c.p.c. ed all’esito dell’udienza ed in contraddittorio: a) Accertare e dichiarare l’utilizzo non autorizzato a fini commerciali delle immagini riproducenti il David di Michelangelo sulla rivista G.Q. Italia nella pubblicazione del numero di luglio/agosto di proprietà di Condè; b) Inibire alla società Condè in Italia ed all’estero, l’utilizzo a fini commerciali delle predette immagini in qualunque forma e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social di sua competenza; d) ordinare a Condè la pubblicazione, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, fra cui la Nazione e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on-line, nonché sul sito internet, e sugli eventuali profili social della Condè dell’ordinanza cautelare; e) Ordinare a Condè di depositare presso la cancelleria del Tribunale entro 7 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza cautelare adeguata documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare; f) Condannare Condè ad una somma pari ad € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento cautelare.

Nel merito

Al Tribunale di Firenze da parte del Ministero venivano chiesto a) di accertare e dichiarare l’avvenuta violazione degli artt. 107-108 CBC, 9 Cost, 2043 c.c., 2059 c.c. e l’illiceità dell’utilizzo non autorizzato a fini commerciali da parte della società Condè consistente nella pubblicazione nella rivista del mese luglio/agosto 2020 di G.C. Italia dell’immagine del David di Michelangelo, e per l’effetto inibire a detta società in Italia e su tutto il territorio europeo ed extraeuropeo, l’utilizzo a fini commerciali mediante cessione a terzi e comunque riproduzione delle immagini delle opere d’arte custodite nelle Gallerie dell’Accademia, in qualunque forma e strumento, anche informatico; b) Condannare, fino alla data dell’adempimento la società Condè al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 80.000; c) Condannare, la Condè al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura dei ricavi delle vendite del numero del mese di luglio/agosto 2020 della rivista G.Q Italia o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia; d) ordinare a Condè la pubblicazione, come sopra riportata al punto d),e sugli eventuali profili social della Scala Group s.p.a. della sentenza; e) Condannare Condè al pagamento di una penale, da quantificare nella misura di € 10.000,00

per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza. In data 18.8.2020, all'esito del contraddittorio, il Tribunale di Firenze, riteneva la fondatezza del ricorso cautelare proposto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, accoglieva lo stesso così provvedendo: "1) Inibendo alla società Condè, in Italia e all'estero, l'utilizzo a fini commerciali delle immagini riprodotte il David di Michelangelo sulla rivista G.Q. Italia nella pubblicazione, in qualunque forma e strumento, anche informatico, sui propri siti internet e su tutti gli altri social di sua competenza; 2) Ordinando alla Condè, in Italia e all'estero, la pubblicazione del provvedimento, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, fra cui La Nazione, e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on line, nonché sul sito internet, e sugli eventuali profili social, della società convenuta, ove dovrà restare per almeno 60 giorni; 3) Condannando Condè al pagamento, in favore, del Ministero, una penale di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo, successivo alla notificazione dell'ordinanza, nell'adempimento anche di uno solo degli ordini impartiti ai punti 1) e 2). La società Condè non si costituiva, né nel giudizio di merito né in quello cautelare. Il giudizio di merito si svolgeva, pertanto, in contumacia della convenuta e perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.11.2021, ove la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali. Successivamente, il Giudice riteneva necessario disporre la rimessione in istruttoria, affinché: - l'Avvocatura dello Stato chiarisse la portata delle proprie conclusioni, visto che in esse figurava, per due volte, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale; - fossero acquisiti tutti gli atti della fase cautelare, e farli risultare visibile sulla Consolle del Giudice del merito, rilevandosi tra l'altro che nel fascicolo di merito non si rinvenivano in atti la prova documentale della notifica dell'ordinanza cautelare, il riscontro di Cancelleria della omessa impugnazione. Solo dopo la rimessione della causa in istruttoria, si costituiva la società Condè depositando la propria comparsa in data 11.11.2022, ove rassegnava le conclusioni che seguono: "in via preliminare: - differire l'udienza di discussione ex art. 281-sexiex c.p.c.; - concedere alle parti un termine comune non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza di discussione per il deposito di memorie illustrative delle reciproche posizioni e difese. nel merito: - previa revoca dell'ordinanza cautelare del 18 agosto 2020, respingere le domande attoree, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto. Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione documentale". Successivamente le parti depositavano note conclusive autorizzate e la causa veniva posta nuovamente in decisione in data 19.12.2022 senza la concessione di ulteriori termini per gli scritti conclusionali.

In diritto, in via preliminare

In via preliminare, si rileva A) che il contraddittorio tra le parti risulta ritualmente instaurato, emergendo per tabulas che: - in data 24.7.2020 veniva notificato alla società convenuta l'atto introduttivo del giudizio; - in data 8.8.2020 veniva notificato nuovamente l'atto introduttivo, ai fini della instaurazione del contraddittorio sulla domanda cautelare; - il 19.8.2020 veniva notificata l'ordinanza cautelare emessa in data 18.8.2020. Com'è già emerso dalla narrativa, la società convenuta non si costituiva, né in sede cautelare né nel

giudizio di merito. Né, impugnava l'ordinanza cautelare. Di qui, con ogni evidenza, la tardività della costituzione intervenuta solo in data 11.11.2022, essendo a quella data ampiamente maturate tanto le preclusioni di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. quanto le preclusioni istruttorie. Peraltro, il denunciato "incidente tecnico informatico", che giammai può giustificare una rimessione in termini. (...) C) Inoltre, sempre in via preliminare si precisava che – non essendovi neppure sul punto rituale eccezione – in relazione al caso di specie, la competenza per territorio e la legittimazione attiva si situano su piani distinti: - come si è stabilito poc'anzi, il danno si è prodotto a Firenze, ove si trovano il David ed il museo consegnatario, per cui l'azione è stata correttamente incardinata innanzi al Tribunale di Firenze; - soggetto legittimato attivo non è, però, la Galleria dell'Accademia di Firenze, ma il Ministero. La legittimazione del Ministero discende dal fatto che la titolarità del bene culturale (David) sta in capo allo Stato ed è previsto per legge che "Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero" (art. 4, comma secondo, C.B.C.). La Galleria dell'Accademia di Firenze, nell'ambito della complessa organizzazione del Ministero della Cultura, si inquadra come museo di rilevante interesse nazionale ed ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale (art. 30, comma 3, lett. b, D.P.C.M. 29.8.2014, N. 171), ma trattasi pur sempre di una struttura periferica, che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.C.M. cit., dipende funzionalmente dalla Direzione Generale Musei. Peraltro, tra le numerose funzioni indicate al comma 4 del cit. art. 35, non è previsto che la Galleria dell'Accademia possa agire in giudizio per la tutela dei beni culturali di cui è consegnataria. Di qui la legittimazione attiva del Ministero della Cultura in relazione alla fattispecie che ci occupa. In diritto, nel merito

Sul piano dell'inquadramento giuridico e sistematico, A) è importante chiarire che: - al pari del diritto all'immagine della persona, positivizzato all'art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all'immagine anche con riferimento al bene culturale; - tale diritto trova il proprio fondamento normativo negli artt. 107 e 108 del D.lgs. N. 42/2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 9 della Costituzione (C. Cost. n. 194/2013); - gli artt. 107 e 108 del C.B.C. rimettono alle amministrazioni consegnatarie il potere di legittimare, attraverso il proprio consenso, la riproduzione dei beni culturali; - nel Codice dei Beni Culturali si rinvergono espressi richiami alla terminologia propria del diritto all'immagine, quale il "decoro" del bene culturale (es. artt. 45 co. 1, 49 co. 1 e 2, 52 co. 1-ter, 96, 120 co. 2, C.B.C.). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato la configurabilità del diritto all'immagine in relazione a soggetti privi di personalità fisica (cfr., nel senso della risarcibilità del danno all'immagine subito da persone giuridiche, Cass. Civ. n. 12929/2007 e Cass. Civ. n. 8397/2016), oltre che in relazione ad entità prive di personalità giuridica, come nel caso delle associazioni non riconosciute (vd., ad esempio, Cass. Civ. n. 23401/2015). E, per vero, la Suprema Corte ha financo affermato l'esperibilità della tutela dell'immagine con riferimento a meri beni, aventi rilevanza solo economica, chiarendo che "La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile

non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di leasing, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio)" (Cass. Civ. n. 18218/2009). In tale pronuncia la Suprema Corte ha individuato, quali soggetti titolari del potere di invocare la tutela dell'immagine del bene stesso, sia i titolari del diritto di utilizzazione del bene, sia i titolari dei diritti di sfruttamento economico dello stesso. B) Nel caso di specie, la condotta della società convenuta si è posta in aperto contrasto con l'art. 9 Cost. nonché con gli artt. 107 e 108 C.B.C. ed il danno arrecato è senz'altro ingiusto, proprio perché costituisce conseguenza della violazione di norme di legge ordinaria, oltre che di un principio costituzionale non suscettibile di compressione, con ogni implicazione – come vedremo – in punto di risarcibilità del danno patrimoniale (dovuto in applicazione degli artt. 2043 c.c., 9 Cost., artt.1 co. 2, 107 e 108 C.B.C.) e non patrimoniale (spettante in forza del combinato disposto degli artt. 2059 c.c., 9 Cost., art. 1 co. 2, 107 e 108 C.B.C.). Che, nella fattispecie in esame, sia stata attuata una condotta illecita e che di ciò avesse piena consapevolezza la società convenuta emerge pianamente per tabulas. Basti considerare che: - in data 27.5.2020, il “direttore di GQ Italia, del brand editoriale del gruppo Condé”, indirizzava una mail alla Galleria dell'Accademia di Firenze, per rappresentare che stava lavorando alla realizzazione di “un lavoro di copertina dedicato all'idea di un nuovo Rinascimento italiano ... un fine lavoro di cartotecnica lenticolare, con effetto morphing, tra la statua simbolo del Rinascimento ovvero il David di Michelangelo e il modello maschile più famoso del mondo”; in quella stessa mail, il direttore della rivista esplicitava tra l'altro la finalità della missiva ovvero “come prima cosa ... verificare ... che nulla ostasse ...”, così manifestando inequivocabilmente la consapevolezza che potesse porsi un problema di compatibilità tra l'uso che si intendeva fare dell'immagine del David e la sua destinazione culturale; - in data 3.6.2020, con una seconda mail, il direttore di GQ Italia reiterava la richiesta, facendo nuovamente riferimento al progetto editoriale che stava realizzando e che avrebbe portato “in copertina il David di Michelangelo”; - il 5.6.2020, veniva inoltrata alla Direttrice della Galleria dell'Accademia, una ulteriore mail del direttore di GQ, contenente “un prototipo di copertina che spostando lo sguardo alla pagina fa apparire il modello e scomparire il David”; - il 7.6.2020, indirizzando una mail di riscontro a l'Opera Laboratori Fiorentini S.p.A, di seguito Opera Laboratori– che sino a quel momento aveva seguito la vicenda curando la corrispondenza con il Direttore di GQ Italia –, la Direttrice dell'Accademia esplicitava la propria posizione in relazione al progetto editoriale de quo, chiarendo che non avrebbe autorizzato l'uso che si voleva fare del David, in quanto “... Sarebbe stato bello avere il NOSTRO David in copertina doppia pagina

redazionale all'interno ma non al costo di un David alterato"; - a sua volta, con mail dell'8.6.2020, Opera Laboratori, dando atto di aver compreso la posizione della Direttrice della Galleria dell'Accademia, la rassicurava rappresentandole che sarebbe stata sua "premura cercare di avere la copertina senza foto lenticolare"; - ed, ancora, in una successiva ed ultima mail del 20.7.2020, lo stesso dava riscontro del suo operato alla Direttrice della Galleria dell'Accademia, comunicandole che per telefono aveva "chiesto di avere prima un prototipo di pagina per vedere l'effetto finale e ... insistito perché venisse usato solo il David senza effetto lenticolare ma il giornalista non ha più risposto". Non v'è chi non veda come i riscontri documentali comprovino nitidamente che: - il Direttore di GQ Italia si pose il problema della liceità della riproduzione dell'immagine del David e della compatibilità tra la destinazione culturale dell'opera rinascimentale ed il proprio progetto editoriale, che prevedeva un lavoro di "cartotecnica lenticolare, con effetto morphing, tra la statua simbolo del Rinascimento ovvero il David di Michelangelo e il modello maschile più famoso del mondo"; - tant'è che interloquì più volte con l'Opera Laboratori ed anche direttamente con la Direttrice della Galleria dell'Accademia; - quest'ultima esplicitò la propria posizione, chiarendo che non avrebbe autorizzato l'uso di un "David alterato"; - l'Opera Laboratori, per conto della Galleria dell'Accademia, rappresentò espressamente a GQ Italia e quindi alla società convenuta la necessità di rivedere il progetto editoriale, utilizzando "solo il David senza effetto lenticolare", ma senza ottenere più alcun riscontro. Per tutta risposta, pur avendo piena consapevolezza della illiceità del proprio progetto editoriale e della sua incompatibilità con la destinazione culturale del David, la società convenuta pubblicò il n. 241, luglio/agosto 2020, della rivista GQ Italia, con quella stessa copertina: - che il 5.6.2020 era stata preannunciata alla Direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze con una mail che ne conteneva un prototipo; - ed in relazione alla quale (copertina) la Galleria dell'Accademia aveva assunto una netta posizione di chiusura, poiché la "cartotecnica lenticolare" alterava l'immagine del David. È del tutto evidente la fondatezza della domanda attorea, come del resto ha già statuito, sia pure in sede di cognizione sommaria, il Tribunale di Firenze con ordinanza del 18.8.2020, non impugnata dalla società convenuta. Quest'ultima ha violato le norme del C.B.C, che, tutelano il diritto all'immagine del bene culturale e, sono state violate le prescrizioni contenute negli artt. 107 e 108 del corpus iuris di cui al D. Lgs. N. 42/2004. Tali norme sono state violate, per aver la società convenuta riprodotto l'immagine del David di Michelangelo: - senza ottenere – e, per vero, senza neppure richiedere formalmente – il consenso alla riproduzione; - senza versare alcun corrispettivo per la riproduzione; - omettendo, per giunta, illecitamente e dolosamente di osservare le condizioni poste dalla Galleria dell'Accademia, che, nell'ambito della richiamata corrispondenza mail, aveva precisato che nella copertina della rivista si dovesse utilizzare la sola immagine del David, senza l'effetto lenticolare. Ad integrazione dell'inquadramento giuridico, mette conto chiarire, che nella specie è stata realizzata una riproduzione illecita dell'immagine del David di Michelangelo. Il lemma "riproduzione", dal punto di vista letterale, rimanda al significato più comune della nozione di immagine, laddove per

“immagine” si intende sia la forma esteriore degli oggetti corporei, in quanto percepita attraverso la vista, sia la forma impressa su un supporto – quale può essere una lastra o pellicola o carta fotografica – oppure su una memoria artificiale. La nozione di riproduzione evoca, più propriamente, il ricorso ad un mezzo meccanico che consente la duplicazione. Dal punto di vista teleologico, viene in rilievo la deroga all’obbligo di autorizzazione in presenza dei presupposti tassativi di cui all’art. 108, comma 3-bis. La tassatività di tali ipotesi derogatorie conferma, a contrario, l’esistenza in via generale nell’ordinamento di un diritto all’immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione. A monte delle fattispecie derogatorie sta, evidentemente, una valutazione – che il legislatore ha compiuto in astratto – di compatibilità di talune modalità di utilizzo delle immagini con le finalità ultime della tutela dei beni culturali. A ben vedere, proprio dall’elencazione dettagliata delle attività sottratte all’obbligo di preventiva autorizzazione emerge l’esistenza giuridica di un *quid* diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale, che pone su un piano accessorio l’aspetto patrimoniale, giungendosi financo alla sua esclusione nei casi individuati dall’art. 108, punto focale della tutela normativa. Già sulla base del solo art. 108, comma 3-bis, C.B.C., esso può essere individuato nella destinazione funzionale dei beni culturali alla fruizione culturalmente qualificata e gratuito da parte dell’intera collettività, secondo modalità orientate allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza, da parte del pubblico, del patrimonio storico e artistico della Nazione. La ratio delle disposizioni in esame delinea, con evidenza, un regime di tutela, che involge anche un aspetto di carattere non patrimoniale attinente alla riproduzione del bene culturale. Dall’interpretazione teleologica delle singole norme emerge quel che, poi, trova conferma nella loro interpretazione sistematica e, cioè, che il perseguimento delle finalità individuate dalla normativa di tutela dei beni culturali non può prescindere dalla tutela della loro immagine. Ciò in quanto costituisce fine ultimo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la sua pubblica fruizione, ai sensi: - dell’art. 3, comma 1, C.B.C., a tenore del quale “La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”; - dell’art. 6, comma 1, C.B.C., per cui “La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. [...]”. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, C.B.C., il suddetto fine coincide altresì con il fine ultimo di “preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio” e “promuovere lo sviluppo della cultura”. Assoluta centralità assumono a tale scopo nel C.B.C. il carattere storico-artistico dei beni culturali e la loro destinazione culturale, alla quale l’art. 106 C.B.C. subordina l’uso individuale dei beni culturali. La fruizione pubblica va, dunque, interpretata come un “processo di conoscenza, qualificata e compiuta, di un oggetto, di una realtà che diventa parte e patrimonio della cultura singola e collettiva”, mentre non costituisce pubblica fruizione

qualsiasi mera occasione di pubblicità per il bene culturale. Anche la riproduzione del bene culturale, quale suo uso, può avvenire solo ove sussistano i caratteri della pubblica fruizione nei termini fin qui chiariti. Ciò è del resto confermato anche dalla collocazione degli artt. 107 e 108 C.B.C. nella Parte II del testo normativo, al Titolo II, rubricato proprio “Fruizione e valorizzazione”. Non è sufficiente per la legittima riproduzione del bene culturale il pagamento (ancorché ex post) di un corrispettivo, poiché elemento imprescindibile dell'utilizzo lecito dell'immagine è il consenso reso dall'Amministrazione, all'esito di una valutazione discrezionale in ordine alla compatibilità dell'uso prospettato con la destinazione culturale ed il carattere storicoartistico del bene. Nella specie, difettano tutti i presupposti della liceità della riproduzione, poiché: - l'Amministrazione non ha reso il consenso alla riproduzione ed il consenso non è stato neppure formalmente richiesto; - non è stato mai versato alcun corrispettivo per la riproduzione; - la riproduzione si è realizzata con modalità altrettanto illecite, in quanto alterano l'immagine del David, che viene accostata ed anzi confusa, attraverso il meccanismo della cartotecnica lenticolare, con l'immagine di un modello che a detta della stessa società convenuta è una sorta di icona del mondo della moda, il tutto in chiave apertamente pubblicitaria. Come si è già anticipato richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha preso atto del processo di emersione delle res materiali quali espressione di profili giuridici immateriali autonomamente rilevanti e suscettibili di tutela, pur in assenza di immediata e diretta riconducibilità alla persona. L'immagine di un bene è cosa diversa rispetto all'immagine del suo titolare. Attesa, la già riconosciuta autonomia del diritto all'immagine in relazione a beni non qualificati da particolare rilievo per la collettività, seppur particolarmente noti ed ammirati dal punto di vista commerciale, sarebbe del tutto irragionevole escludere la tutela di tale diritto con riferimento al bene culturale, specie quando – come nel caso di specie – risulti gravemente lesa, per le ragioni e con le modalità poc'anzi evidenziate, l'immagine di un'opera di assoluto pregio artistico, che è assurta a simbolo, non solo della temperie rinascimentale che soprattutto nel nostro paese ha prodotto frutti di inestimabile valore, ma anche del nostro intero patrimonio culturale ed in definitiva del genio italiano.

Sui danni

Nel caso in esame, A) si configura, un danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento (e, quindi, introito) del corrispettivo di cui all'art. 108 C.B.C. per l'uso dell'immagine del David a scopi pubblicitari. A tal proposito, rileva la disposizione, di cui all'art. 108, comma 1, C.B.C., per cui i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni, tenendo anche conto del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. Ai sensi del comma sesto della medesima disposizione, gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente. La Galleria

dell'Accademia ha pubblicato sul proprio sito le tariffe minime stabilite per l'utilizzo delle immagini a scopo pubblicitario, prevedendo, con riferimento alla riproduzione di immagini di opere particolarmente rappresentative ("es. opere di Botticelli, Michelangelo etc.") la tariffa minima di € 20.000,00 per un anno di concessione. Il Tribunale ritiene che l'importo minimo di € 20.000,00 possa costituire, congruo importo risarcitorio, a fronte di una illiceità grave dell'attività di riproduzione per tutte le ragioni esposte, occorre pur considerare che si è trattato dell'uso dell'immagine del David su un solo numero della rivista. Peraltro, non è stato provato, con rituali e tempestive produzioni, il beneficio economico derivato alla società convenuta, che pure costituisce uno dei parametri della quantificazione del corrispettivo. Infine, non può farsi a meno di considerare che, alla luce dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. in relazione al danno da responsabilità extracontrattuale, il pregiudizio va ristorato nella sua interezza, ma evitando duplicazioni.

B) Nello specifico, si devono evitare duplicazioni con riferimento al danno non patrimoniale, che pure merita di essere risarcito, poiché è innegabile che: - alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità ed anche delle Sezioni Unite (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), la norma di riferimento in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie) ed, al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della riconosciuti dalla Costituzione; - rientra tra i principi fondamentali, che com'è noto costituiscono valori fondanti del nostro ordinamento repubblicano, non modificabili neppure attraverso il procedimento di revisione costituzionale, l'art. 9 Cost., a tenore del quale "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"; - il riferimento alla "Nazione" (piuttosto che allo Stato) è assai pregnante e significativo, in quanto rimanda notoriamente a quel complesso di persone che hanno comunanza di origini, di lingua, di storia e di cultura e che hanno coscienza di tali elementi unificanti, per cui l'art. 9 Cost. attribuisce valenza identitaria al patrimonio storico ed artistico; - non a caso, l'art. 1 del C.B.C. richiama espressamente l'art. 9 Cost. e, al comma secondo, sancisce che "La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura"; - di conseguenza, visto che ai sensi dell'art. 2 Cost. è garantito il diritto alla identità individuale, inteso come diritto a non vedere alterato all'esterno e quindi travisato, offuscato o contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, sarebbe del tutto irragionevole postulare l'assenza del rimedio risarcitorio a fronte di lesioni dell'interesse non patrimoniale presidiato dall'art. 9 Cost., che si identifica con l'identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione in virtù del patrimonio artistico e culturale che, per l'appunto, alla luce della declinazione sancita nell'art. 1 C.B.C., è parte costitutiva della memoria della

comunità nazionale. Nel caso di specie la società convenuta ha gravemente leso tali interessi, poiché, con la tecnica lenticolare, ha insidiosamente e maliziosamente accostato l'immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale. Peraltro, la società convenuta ha: - omesso di chiedere il consenso all'Amministrazione ai fini della riproduzione; - dolosamente impedito all'ente preposto di valutare la compatibilità tra l'uso dell'immagine del David e la destinazione culturale della stessa; - ha dolosamente utilizzato l'immagine del David con una modalità (quella della cartotecnica lenticolare) sulla quale si era già pronunciata la Direttrice della Galleria dell'Accademia, chiarendo che trattavasi di alterazione dell'immagine del bene culturale, che, in quanto tale, non avrebbe potuto trovare autorizzazione. La mission che Condé si propone è diffondere la cultura, creare e distribuire contenuti per generare valore e definire nuovi modelli di comunicazione e format. Nel perseguire questa mission le testate Condé anticipano le tendenze, influenzano la cultura e hanno un ruolo concreto nella costruzione del futuro, aprendo le porte a nuovi talenti e progetti e raccontando con autenticità e credibilità momenti determinanti per la società con giornalismo di qualità. L'attività di Condé è inoltre improntata all'inclusività, sostenibilità ed innovazione. Condé pubblica in Italia – inter alia – la rivista periodica mensile GQ Italia. Negli anni GQ Italia ha collaborato con le più importanti istituzioni di arte contemporanea italiane e straniere e con prestigiose firme del mondo dell'arte". Sicché, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che costituisca congruo importo risarcitorio, in relazione al danno non patrimoniale de quo, l'importo di € 30.000,00.

(...) *Omissis*

---

## **Beni culturali e facoltà esclusive**

SOMMARIO: 1. *Il caso.* – 2. *Il quadro normativo di riferimento.* – 3. *Appunti sul diritto all'immagine e una breve riflessione sul quadro attuale dei diritti sul patrimonio culturale.*

1. *Il caso.* – La massima oggetto del commento è il frutto di una pronuncia del Tribunale di Firenze che si inserisce a pieno titolo nel solco di una diffusa giurisprudenza sul tema dello sfruttamento dell'immagine dei beni culturali italiani<sup>1</sup>. Questa decisione fiorentina risulta essere in linea con la tendenza esegetica maggioritaria di pieno riconoscimento di un diritto esclusivo sui beni culturali nazionali, e anzi, al netto di

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento sul concetto semantico e storico di bene culturale cfr. C. TOSCO, *I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione*, 2014, Bologna, Il Mulino, *passim*.

elementi eccentrici quali l'individuazione della legittimazione attiva del Ministero della Cultura e la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, ambito in cui ricade la Galleria dell'Accademia di Firenze, istituto in cui – notoriamente - è esibito il bene culturale litigioso (David di Michelangelo), si rivela essere la più precisa indicazione giurisprudenziale sui fondamenti giuridici che basano lo *ius excludendi* su queste opere.

Ricapitolando per grandi linee il (dibattutissimo) contenzioso<sup>2</sup> che si è sviluppato, possono essere considerate tappe importanti di studio della giurisprudenza su questo tema quanto meno due precedenti.

Una prima significativa decisione è stata quella del Tribunale di Venezia del 24 ottobre 2022<sup>3</sup>, nella quale si rinviene il concetto di protezione della riproduzione di un bene culturale (l'immagine dell'Uomo Vitruviano) e si definisce, altresì, come inesistente l'asserito contrasto (eccepito dalle parti accusate di violazione) tra le norme di riferimento del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e la Direttiva UE Copyright (Dir. UE 2019/790) sulla contestazione di assenza di un termine di durata per lo sfruttamento del diritto all'immagine del patrimonio nazionale.

Una seconda pronuncia di rilievo si individua sempre in relazione al David di Michelangelo (che a distanza di centinaia di anni dalla sua creazione rivela doti litisgenetiche, oltre che artistiche), ed ancora ad opera del Tribunale di Firenze, che con l'ordinanza dell'11 aprile 2022, ha ritenuto lesiva la riproduzione tridimensionale non autorizzata di questa scultura in base al contenuto precettivo degli artt. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d'ora in avanti anche CBC). In questa pronuncia è stato altresì approntata un'esegesi del concetto di riproduzione dal contenuto molto ampio e con una latitudine estrema.

Essenzialmente in questi due precedenti, e ora con questa sentenza la cui massima è oggetto di analisi, viene riconosciuta la base legislativa del diritto di riprodurre l'immagine dei beni culturali in capo allo Stato (e alle amministrazioni competenti) negli articoli 107 e 108, Dlgs. n. 42/2004 (CBC). Secondo questa giurisprudenza queste norme rappresenterebbero una realizzazione diretta dell'art. 9 Cost., ed in particolare, il Tribunale di Firenze in quest'ultima pronuncia ha anche sostenuto che il diritto all'immagine sul David di Michelangelo è violato sia quando quest'ultimo venga riprodotto senza permesso (valutato in base alla discrezionalità dell'amministrazione riguardo alla compatibilità dell'uso proposto dal richiedente con la destinazione culturale e il contesto storico-artistico del bene) e sia quando ciò avvenga senza il pagamento del compenso all'ente che ha la responsabilità e la custodia del bene culturale.

---

<sup>2</sup> La pronuncia oggetto della massima commentata è stata pubblicata in *Foro it.*, 2023, I, 2256, con nota di CASO, *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?*; che ha analizzato anche il precedente sull'opera dell'Uomo Vitruviano; cfr. altresì *Riv. Dir. Ind.*, 4-5, 2018, 277, con nota di FRANCESCHELLI, *La riproduzione di beni culturali a scopo di lucro*; e *Foro It.*, 2018, I, 682, con nota illustrativa di CASABURI.

<sup>3</sup> Si veda anche la nota critica di ARENA e LUCANI, *Il caso dell'“Uomo vitruviano”: un puzzle senza tutte le autorizzazioni* reperibile sul sito [www.lexology.com](http://www.lexology.com).

All'interno di questa premessa le circostanze di fatto che hanno generato il provvedimento oggetto della massima commentata sono ad un tempo semplici e paradigmatiche.

Un primo aspetto significativo deriva dalla contestazione dell'uso pubblicitario del bene culturale litigioso posto in essere dal terzo. Infatti, nel caso di specie inizialmente l'editore di una nota rivista di moda aveva contattato la direttrice della Galleria dell'Accademia, chiedendo il permesso all'utilizzo dell'immagine, e aveva ricevuto come risposta un'autorizzazione condizionata sia ad un uso non alterato dell'immagine (non veniva consentito il c.d. effetto lenticolare) e sia al fatto che la rivista avrebbe dovuto inserire un articolo redazionale sulla Galleria e sull'opera di Michelangelo, tanto al fine di assicurare un uso non lucrativo della riproduzione dell'opera.

Nonostante tale espressa richiesta del titolare, l'editore, dopo pochi mesi, senza tener conto dell'autorizzazione condizionata, distribuiva in vendita nelle edicole le copie della rivista con l'immagine (in prima pagina) del bene culturale alterato con l'uso dell'effetto lenticolare.

In questo senso la sentenza fiorentina, si focalizza in punto di diritto sulle normative rilevanti, richiamando l'art. 10 c.c. che tutela il diritto all'immagine della persona, con ampliamento per *analogia legis*, e così profilando la tutela per il patrimonio dei beni culturali. L'inquadramento di queste fattispecie anche all'interno dell'alveo dell'art. 10 c.c. è apparso un risultato particolarmente felice sul piano motivazionale anche per il richiamo alle ampie e consolidate elaborazioni giurisprudenziali fornite sul tema generale da parte della Corte di cassazione<sup>4</sup>.

Un ulteriore approfondimento, naturalmente, è stato operato sugli artt. 107 e 108 CBC, che costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 9 della Cost.<sup>5</sup>, come espressione apicale di tutela dei beni culturali<sup>6</sup>. La protezione inserita nel Codice dei Beni Culturali viene letta dal giudice anche nella prospettiva di raffigurazione "alta" dell'identità collettiva e artistica nazionale. Tanto con l'ovvio corollario che dette regole rimanderebbero alle amministrazioni consegnatarie il potere di legittimare, attraverso il loro consenso, la riproduzione dei beni culturali e delle loro immagini. La sentenza, inoltre, chiarisce che il Codice dei Beni Culturali, esprime concetti anche più ampi, come la specificazione del decoro del patrimonio artistico, e progressivamente si spinge sino a

---

<sup>4</sup> Si veda anche il precedente di Cass. n. 12929/2007, in cui sostanzialmente si enuncia il principio estensivo della tutela del diritto all'immagine anche alle persone giuridiche.

<sup>5</sup> V. Corte Costituzionale n. 194 del 2013.

<sup>6</sup> Esplicitamente l'art. 9 Cost. così si esprime: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. // Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. // Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*".

rilevare che la raffigurazione di questi beni è vincolata sia ad usi meritevoli e sia a prevedere una protezione da “usurpazioni”, come nel caso di specie<sup>7</sup>.

Degno di rilievo è anche il passaggio conclusivo sul risarcimento danno, in quanto vi è un ampliamento della tutela per la lesione del diritto all’immagine dei beni culturali che – secondo la curia toscana – si colloca nel solco di cui all’art. 2043 del c.c., ponendo un accento particolare sul danno non patrimoniale, in quanto tale lesione deriverebbe dalla tutela all’identità collettiva e nazionale dei cittadini italiani, che condividono il medesimo senso di appartenenza, soprattutto tramite il loro patrimonio culturale.

In questo senso la sentenza sembra essere un arresto giurisprudenziale molto avanzato, tanto più ove si ponga mente a tutte le implicazioni che questo aspetto coinvolge, e al passaggio motivazionale in cui si sostiene che: *«la società convenuta ha gravemente leso tali interessi, poiché, con la tecnica lenticolare, ha insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale»*.

2. *Il quadro normativo di riferimento.* – Una prima ricostruzione parte necessariamente dalla considerazione che il nostro (straordinario) patrimonio culturale<sup>8</sup> è stato inquadrato dal legislatore come valore fondamentale, primario ed assoluto, e per questo la sua tutela è stata inserita tra i principi cardini della Costituzione. In fase di elaborazione della nostra Costituzione, i padri costituenti<sup>9</sup> si preoccuparono dell’immenso valore storico - culturale posseduto dalla nazione, dedicando così un articolo della Carta costituzionale al patrimonio culturale.

---

<sup>7</sup> Il patrimonio culturale ed i beni culturali sono la plastica dimostrazione del valore immateriale del paese in quanto riproducibili ed oggetto di grande richiamo; cfr. BARTOLINI, *Il bene culturale e le sue plurime concezioni*, 2019, in *Dir. amm.*, 223 ss.

<sup>8</sup> La funzione giuridico-economica degli strumenti normativi in tema ed in particolare del C.B.C si informa al criterio generale secondo cui il patrimonio culturale inteso nella sua totalità, sia materiale che immateriale, di fatto rappresenta il lascito delle passate generazioni alle future; tutto ciò che riguarda il passato, che diventa storia, risulta un’esperienza collettiva che può arricchire il presente ed il futuro, tanto più che esso non può essere inteso nell’esclusiva ottica patrimoniale, come valore economico, ma deve esserlo anche secondo una visione di valore di interessi comuni.

<sup>9</sup> Accesi dibattiti vi furono in Assemblea costituente sull’inserimento dei temi della scuola e della cultura, e ci furono ampie consultazioni sull’ipotetico inserimento nella prima parte della Carta di un articolo con oggetto la tematica di cui qui si argomenta; il promotore di questa iniziativa, e quindi della tutela del patrimonio culturale in sede apicale fu Concetto Marchesi (che si ispirò anche all’esperienza della Costituzione di Weimar del 1919, in riferimento, appunto, al complesso dei temi riguardanti lo sviluppo della cultura nazionale e l’ordinamento della scuola; grande sostenitore della proposta di Marchesi fu Aldo Moro, entrambi – con una grande visione dei valori fondamentali e del futuro della nazione - sostennero tale norma contro la maggioranza dell’Assemblea che riteneva inutile inserire tale materia nella Carta; sul punto si rinvia a CALZARETTI, *La nascita della Costituzione, Le discussioni in Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione* al sito [www.nascitacostituzione.it/index.htm](http://www.nascitacostituzione.it/index.htm).

Il valore costituzionale dei beni culturali potenzia la loro importanza sotto diversi profili, primi tra tutti quelli della tutela e della gestione, anche al fine di preservazione e conservazione<sup>10</sup>. Infatti, l'art. 9 della Costituzione è stato soggetto a modifiche, e con la riforma costituzionale del 2022, è stato aggiunto il terzo comma, rafforzando il precetto di garanzia sul patrimonio nazionale anche con riferimento all'ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, nell'interesse delle future generazioni.

Lungo questo solco si rilevano due direttrici di intervento, nel primo la promozione si riferisce alla cultura e alla ricerca, nel secondo si estende la tutela del patrimonio culturale e nazionale, ampiamente inteso, come valore popolare. La promozione, peraltro, dovrebbe essere intesa nel suo significato più ampio, e tale da far sì che venga richiesto l'impegno di tutti i cittadini, oltre che delle istituzioni della stessa Repubblica<sup>11</sup>.

La tutela è la capacità che si ha di salvaguardare o difendere qualcosa, e il legislatore ordinario per i beni culturali, parte dall'assoggettamento dei beni oggetto di protezione ad una visione per molti versi proprietaria, scolpendo tale difesa a seconda della loro peculiarità e del loro uso o fruizione<sup>12</sup>.

I punti cardini della disciplina di tutela sono: (i) l'identificazione della caratura del valore storico culturale o paesaggistico; (ii) il diritto esclusivo vantato dallo Stato in materia di tutela dei beni culturali; (iii) il diritto di prelazione vantato dallo Stato, nel caso in cui un bene culturale appartenga ad un privato<sup>13</sup>; (iv) le riserve di legge statale in caso di

---

<sup>10</sup> Prima del varo della Carta costituzionale, vi erano delle leggi previgenti che enunciavano la tutela del patrimonio culturale, nello specifico ci si riferisce alla Legge n. 778 del 1922 detta anche Legge Croce, a "per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico"; questo strumento normativo prendeva ispirazione dai precedenti regolamenti emanati dalla Casa dei Borbone nel Regno delle Due Sicilie, che garantivano in via del tutto esclusiva le bellezze naturali di panorami o viste, oltre che della storia; di rilievo possono annoverarsi anche la Legge n. 1089 del 1939, che tutelava gli oggetti di interesse storico e artistico e la Legge n. 1497 del 1939 che disciplinava la tutela delle bellezze naturali presenti sul territorio; interessante sul punto MANSI, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, 2004, Cedam, 24 e ss.

<sup>11</sup> Al di là della modifica costituzionale, pur utile, nei decenni nessuno ha mai dubitato del fatto che sul concetto di "paesaggio" i Costituenti non offrirono una definizione, ma la sua tutela era di fatto inserita lasciando spazio alle vie interpretative, in questo senso si può riportare una definizione offerta dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 113 del 2018, in cui si legge: "il paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale".

<sup>12</sup> Cfr. MANSI, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, 2004, Cedam, 40 e ss.

<sup>13</sup> Negli anni si è ampliata la disciplina rivolta a conservare e preservare il patrimonio artistico e culturale italiano, dal punto di vista storico appare coerente l'obiettivo lineare nel tempo di evitare, che il patrimonio artistico e culturale sia deturpato o sia soggetto a depauperamento, ad es. il legislatore per evitare tale possibilità ha previsto un diritto di prelazione, disciplinato dal Dlgs n. 42/2004, e precisamente l'articolo cardine di questa misura è l'art. 60 in cui si stabilisce che: "il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di

ritrovamento o scoperte di beni culturali o di siti archeologici<sup>14</sup>; (v) il divieto di esportazione previsto per le opere d'arte, in quanto lo Stato può espressamente vietare l'uscita dal territorio nazionale di qualsiasi bene<sup>15</sup>; (vi) il regime sanzionatorio aggravato dalla responsabilità civile, amministrativa e penale<sup>16</sup>.

La tutela prevede una precisa procedimentalizzazione che inizia con una verifica e prosegue con una successiva dichiarazione di riconoscimento del bene come di interesse e di valore culturale pubblico, così da creare un vincolo su quei beni e imponendo un assoggettamento dello stesso alla disciplina di riferimento<sup>17</sup>.

La dichiarazione contiene la manifestazione di interesse culturale per un determinato bene, ma non lo crea, ed in effetti, lo scopo della dichiarazione è solo quello di rilevare tale interesse, poiché il bene culturale, come tale, ha intrinsecamente ed estrinsecamente tutte le peculiarità per ricevere la connotazione dell'interesse pubblico, e per porre le limitazioni alla sfera giuridica dei terzi nei suoi confronti, e a prescindere da possibili diritti vantati da altri.

---

*conferimento*”; d'altro canto questa prelazione non opera come quella tradizionale, in quanto è esercitabile a posteriori, ossia entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, a differenza degli altri tipi di prelazione, ove la stessa viene esercitata preventivamente.

<sup>14</sup> In materia di ricerca archeologica, lo Stato vanta una riserva di legge, in quanto tutto ciò che si rinviene nel suolo (o nei fondali marini) è di proprietà dello Stato, se si tratta di bene immobile diventa di proprietà demaniale, se invece il bene è mobile viene acquisito al patrimonio indisponibile ex artt. 822 e 826 del c.c..

<sup>15</sup> La disciplina codicistica (D. Lgs. n. 42/2004) vieta l'esportabilità delle opere di proprietà pubblica o di quelle appartenenti a privati di rilievo storico culturale presenti nel nostro territorio, in riferimento ai quali sia già stata effettuata la dichiarazione di pubblico interesse ex art. 13 del CBC; ed in questo senso tale costruzione viene confermata anche dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 10468/2018 in materia penale.

<sup>16</sup> Nel Codice dei beni culturali sono previsti degli articoli che contengono delle sanzioni per i trasgressori della normativa del codice, come gli articoli dal 169 al 172, (reati di tutela del patrimonio culturale nazionale) e gli articoli da 173 a 176 (reati a tutela della genuinità dell'opera d'arte); nel Codice penale, invece, non sono molte le disposizioni che possono essere ricondotte in via specifica ai beni culturali, possono essere considerati i seguenti articoli: l'art. 635 che riguarda il danneggiamento, l'art. 639, deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico; diversamente come contravvenzioni, invece, gli artt. 733 e 734, danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico e reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

<sup>17</sup> Prima del previgente Codice dei Beni Culturali, vigeva un regime generale per la qualificazione di bene culturale, successivamente si è passati ad un regime “differenziato”, infatti, il Codice dei Beni Culturali introduce all'art. 12, il procedimento per la verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti a enti pubblici, enti morali, enti ecclesiastici e/o a persone giuridiche private senza fine di lucro, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sia sui beni mobili che immobili (così come disciplinato da recenti modifiche alla L. 124 del 2007, art. 1 comma); la verifica è effettuata d'ufficio o su richiesta dei terzi proprietari da parte del Ministero della cultura, in questo caso la dichiarazione contiene una adeguata motivazione che collega l'esistenza dei caratteri giustificativi dell'interesse culturale, che stabilisce il vincolo del bene inteso come culturale, conseguentemente la dichiarazione di interesse culturale è trascritta su richiesta del Soprintendente nei registri immobiliari e annotata nel registro conservato presso il Ministero, inoltre la mancata trascrizione del vincolo non è condizione ostativa alla fruizione del regime.

Di non minor impatto è anche la relazione di questa disciplina con gli artt. 21 e 26 Cost., infatti, se per un verso la tutela dei beni culturali italiani è un pilastro fondamentale del diritto costituzionale italiano, esso si intreccia con il diritto fondamentale alla libertà di espressione, e questa connessione si è rivelata particolarmente evidente nel contesto della protezione dello sfruttamento economico del David di Donatello, un'opera d'arte di inestimabile valore culturale, ma anche un elemento di promozione dell'innovazione culturale ed espressiva.

Occorre – quindi - chiedersi in che limiti è possibile decidere sulla creatività futura e derivativa, questione che – secondo il diritto d'autore – non è mai stato in discussione.

In sostanza le pur doverose esigenze di tutela del patrimonio nazionale, e anche di una loro valorizzazione economica, non possono essere (o non dovrebbero essere) un limite all'accessibilità e alla fruizione pubblica dell'opera, garantendo così il diritto costituzionale alla libertà di espressione attraverso l'arte.

In sostanza, se per il giudice fiorentino la questione appare lineare, invece, sul piano del contrasto tra principi primari dell'ordinamento il tema appare molto più complesso. Un dato emerge, tuttavia, in modo molto chiaro, la giurisprudenza appare coerente e strutturata laddove incrocia la valorizzazione economica dei beni culturali: le norme in campo attualmente non consentono la possibilità di sfruttamento da parte di terzi del patrimonio in un'ottica economica<sup>18</sup>, e se tale utilizzo non risulta autorizzato dall'amministrazione competente vi è un illecito.

All'interno di questa complessa trama, e pur prendendo atto del chiaro principio espresso da questa pronuncia (così come massimato) occorre, quindi, fornire una panoramica completa ed esaminare attentamente il tema, senza tralasciare l'aspetto della presenza o assenza di un diritto di proprietà intellettuale o l'intersezione di esso con diritti propriamente dominicali.

*3. Appunti sul diritto all'immagine e una breve riflessione sul quadro attuale dei diritti sul patrimonio culturale.* – Una prima ricostruzione parte necessariamente dall'analisi della funzione giuridico-economica che è stata pensata per le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il CBC, sin dalle sue disposizioni generali, si propone il compito di disciplinare i “beni comuni” e di conciliare gli interessi individuali con i primi, a tal fine, dando piena attuazione alla fonte primaria dell'art. 9 della Cost., ma in questo contesto alcuni aspetti si valorizzano in modo più marcato.

In primis si stagliano le regole che delimitano il confine dei compiti per i privati ai soli obblighi di garanzia della conservazione dei beni culturali e che si trovano nella loro disponibilità, e tanto anche delineando in modo netto la differenza con i beni comuni della collettività in cui il ruolo di salvaguardia si sviluppa in modo tripartito nella direzione della tutela, della conservazione e, infine, della valorizzazione.

---

<sup>18</sup> Cfr. G. RESTA, *L'immagine dei beni*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, 2011, Torino.

Inoltre, viene confermato e valorizzato il principio di unitarietà del patrimonio culturale, che è costituito dai beni culturali e da quelli paesaggistici, e da tutte le cose mobili e immobili che hanno un «*interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*»<sup>19</sup>, con conseguente elencazione di tutti i requisiti che deve possedere un bene culturale.

In questo quadro, seppur sintetico, alcuni elementi di riflessioni si affacciano alla mente dell'esegeta, infatti, se è pur vero che lo scopo diretto delle norme del CBC è costituito dalla protezione della materialità dei beni culturali, come stabilito dal legislatore, è anche vero che quel corpo normativo si concentra esclusivamente sugli oggetti tangibili senza categorizzare nessun bene o situazione specifica, e conseguentemente, lasciando aperta la via anche ad una lettura di completamento secondo cui i beni culturali ricevono una protezione materiale, ma anche ad una tutela di natura diversa, attraverso l'attribuzione di diritti di natura economica e immateriale allo Stato.

In questo senso la tutela dei beni culturali sul piano dei diritti immateriali può sembrare simile a quella delle opere dell'ingegno, ma ci sono alcune differenze significative in quanto gli obbiettivi del CBC sono molteplici e in esso convivono aperti ed evidenti profili dominicali dei diritti sul patrimonio culturale nazionale che sono certamente incompatibili con il diritto d'autore.

Il campo delle analisi è, pertanto, disponibile a valutazioni diverse e stratificate, in quanto la protezione del patrimonio culturale è un tema di grande rilevanza ed interesse per la società moderna, e se è vero che i beni culturali, rappresentanti della storia e dell'identità di un popolo, meritano di essere preservati e tutelati affinché possano essere tramandati alle generazioni future, è anche vero che il legislatore adotta gli strumenti più opportuni, secondo una discrezionalità che può anche essere oggetto di critiche.

Ciò, tuttavia, nulla toglie al perseguimento degli obbiettivi anche nell'ipotesi in cui si facesse spazio a chiarezza, in quanto i metodi utilizzati, talora, comportano l'accoglimento o la miscela di tecniche tra di loro diverse (o talvolta contrastanti) come, in questo contesto, tra il diritto d'autore e il diritto di proprietà.

Ad una lettura piana delle norme (e degli interessi) in campo appare evidente che sia tuttora importante trovare un equilibrio tra il diritto d'autore e la protezione del patrimonio culturale: (a) i beni culturali sono opere che appartengono al dominio pubblico, cioè non sono più coperte dal diritto d'autore e questo permette (e deve consentire) a tutti di usufruire liberamente di queste opere, di studiarle, di riprodurle e di diffonderle, tanto più che, secondo i principi generali, la libera fruizione dei beni culturali stimola la ricerca scientifica, l'educazione e la cultura in generale, ma (b) d'altra parte, un oculato utilizzo del diritto di proprietà potrebbe svolgere un ruolo importante nella protezione del patrimonio culturale.

---

<sup>19</sup> Cfr. art. 10 CBC.

In sostanza, al netto delle fin troppo precise linee e tracciate dalla massima e dalla pronuncia che qui si commenta, gli interessi in campo<sup>20</sup> svelano una notevole complessità di nodi da sciogliere. Sul piano esegetico riconoscere che l'ordinamento giuridico italiano munisce lo Stato del diritto all'immagine sui beni culturali appare in linea con tutti i principi generali, ma al tempo stesso resta fondamentale trovare soluzioni che consentano la libera fruizione dei beni culturali, anche per garantire l'innovazione culturale delle generazioni future<sup>21</sup>.

Dott.ssa Paola BATTAGLIA

---

<sup>20</sup> Cfr. M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, 3 ss..

<sup>21</sup> Solo in linea di principio la scelta operata dal legislatore italiano appare essere in linea anche con le disposizioni legislative europee come, ad esempio, l'open data nel settore pubblico (2019/1024/UE), e la direttiva c.d. "copyright" (direttiva 2019/790/UE).